



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO, CON ALLEGATO, FATTO A HEIDELBERG IL 15 APRILE 2021 E A ROMA IL 4 MAGGIO 2021

Art. vii

Articolo VII

Notifica delle nomine

Parte XII: Il laboratorio informera' il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il Laboratorio in Italia. Inoltre, il Laboratorio dietro richiesta inviera' al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona e' un cittadino italiano o residente permanente in Italia. Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Laboratorio dovra' fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unita' di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Laboratorio ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego. Membri del Personale Parte XIII: (a) I membri del personale del Laboratorio nonche' gli Esperti godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana di: (i') immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; (ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza. (b) In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonche' gli Esperti che non abbiano la cittadinanza italiana: (i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale; (ii) saranno immuni, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale del Laboratorio reclutato a livello internazionale, che sono residenti in Italia, sara' accordata la possibilita' di assumere un impiego in Italia; (iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche; (iv) avranno, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali. (c) i membri del personale del Laboratorio avranno diritto di importare in franchigia doganale e Senza altre

proibizioni o restrizioni, dal Paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, il loro mobilio e altri effetti personali, ivi compresa una automobile entro sei mesi dal momento in cui prendono servizio in Italia, in uno o piu' invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi beni. (d) In base alle condizioni e alla procedura definite dal Consiglio del Laboratorio, i membri del Personale e il Direttore Generale del Laboratorio sono soggetti ad una imposta interna effettiva, a beneficio di EMBL, sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio, I membri del personale e Direttore Generale del Laboratorio anche se cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, nonche' gli Esperti che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, sono esentati dalle imposte dirette sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dal Laboratorio. Tuttavia, tali stipendi ed emolumenti rilevano ai fini della determinazione dell'imposta dovuta sui redditi provenienti da altre fonti. (e) Gli Esperti in missione per il Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonche', i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e (iv). (f) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi. (g) i privilegi e le immunita' previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale impiegato per servizi locali del Laboratorio da fornitori esterni di servizi. (h) Ogni anno il Laboratorio comunichera' al Governo la lista dei membri del personale e degli Esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte. (i) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. Parte XIV: Fatta salva la Parte XIII (b) (ii), il Governo facilitera' l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'Italia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorità italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri il piu' sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresì la necessaria assistenza nella fase di transito.

Versione in vigore dal 4 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

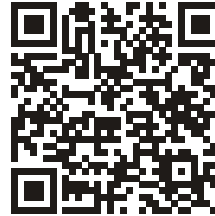
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021
------	--

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-40-2022/art-vii>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it